

Il patto parasociale tra ex coniugi resiste all'aumento di capitale

CASSAZIONE

L'accordo per 5 anni sull'assetto di una Spa era allegato alla separazione

L'intesa sulle cariche sociali è valida anche se un socio passa dal 45 al 97 per cento

Angelo Busani

È valido il patto parasociale, di durata quinquennale, relativo alla nomina del presidente e dei componenti del Cda e dei membri del collegio sindacale di una Spa, stipulato da coniugi nell'ambito di un accordo di separazione personale finalizzato, tra l'altro, alla divisione delle azioni della Spa stessa le quali, durante il matrimonio, erano state assoggettate al regime di comunione legale dei beni.

È quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza 18138/2018, che pare priva di precedenti sul punto di esprimere una valutazione di legittimità circa un patto parasociale che trova fonte nell'ambito di un procedimento di separazione coniugale: secondo il giudice di legittimità il patto sottoposto al suo giudizio è dunque valido perché trova causa in un accordo di separazione coniugale e perché non determinano «svuotamento dei poteri dell'assemblea, né una «compressione esorbitante del diritto di proprietà» sulle azioni vincolate nel patto stesso. Essendo valido, il patto in questione non ritiene delle «vicende che concernono il successivo svolgimento dell'impresa sociale». Il caso giudicato è quello di una coppia che aveva stipulato un accordo di separazione personale nel quale essi si erano accordati circa la divisione delle azioni di una Spa, già vincolate in regime di comunione legale, stabilendo che alla moglie fosse attribuita la pro-

prietà esclusiva delle azioni rappresentative del 45% del capitale sociale e al marito la proprietà esclusiva delle azioni rappresentative del 50% del capitale sociale. I coniugi avevano inoltre stipulato un patto, riportato nel verbale di separazione oggetto di omologa da parte del Tribunale, nel quale avevano «regolato la materia delle nomine degli organi sociali: in particolare, l'accordo prevedeva che il Cda della Spa fosse composto da cinque componenti e che al marito spettasse il potere di "autonomarsi" presidente del Cda nonché «il potere di rappresentare la società e di esercitare in via delegata i poteri di ordinaria amministrazione, nonché, entro dati limiti, quelli di straordinaria amministrazione». Poi, la Spa si è trovata alle prese con un'operazione di aumento del capitale sociale, in ragione delle sue esigenze imprenditoriali. L'ex moglie, avendo integralmente sottoscritto sia la quota di aumento a essa

spettante in opzione, sia la quota di aumento spettante in opzione al marito, ma da questi non opzionata (divenendo così titolare di oltre il 97% del capitale sociale), si rivolge dunque al giudice per sentir dichiarare la nullità del patto parasociale, poiché ritenuto non meritevole di tutela, illecito e stipulato in «violazione del principio dell'esclusività della funzione gestoria» in base al quale è riservato al Cda il compito di scegliere tra i suoi componenti il presidente, ove non sia nominato dall'assemblea. In sostanza, secondo la ricorrente, l'intervenuto mutamento delle quote di partecipazione al capitale sociale della Spa avrebbe «senz'altro comportato» la «cessazione... degli effetti del patto parasociale»: a seguito dell'aumento di capitale sociale era infatti venuto meno l'assetto proprietario contraddistinto da «una partecipazione quasi-paritaria» e «dei parascoci al capitale sociale» e, quindi, era venuta meno una «partecipazione presso-

che paritaria al rischio di impresa», cosicché la situazione sopraggiunta non giustificava più «la costruzione, a mezzo della convenzione parasociale, di un regime di controllo congiunto». Al contrario, la permanenza del patto parasociale avrebbe violato il «principio costituzionale di tutela della proprietà privata». Rigettando il ricorso, la Cassazione ha osservato che il patto parasociale oggetto del giudizio, avendo natura temporanea (quinquennale), non viola il principio che impedisce lo svuotamento dei poteri dell'assemblea poiché non determina la «deprivazione dell'effettivo esercizio dei poteri assembleari». Detto accordo, preordinato a prevedere un «regime di controllo congiunto della società da parte dei due coniugi separati», dato che riguardava solo il «tema delle cariche sociali», è stato ritenuto dalla Cassazione inidoneo a determinare «lo svuotamento dei poteri dell'assemblea».

Ai fini fiscali i beni donati vanno nella successione

CTR LAZIO

Il trattamento tributario deve conformarsi alla disciplina civile

Adriano Pischetola

Anche i beni ricevuti per donazione diretta o indiretta dal defunto, e conferiti (anche per imputazione) agli altri coeredi dai figli, coniuge e discendenti già donatori, - così come prescrive il Codice civile (articolo 737) - concorrono a formare la massa ereditaria e il loro valore non può essere ignorato nella formazione delle quote di diritto, così come nella tassazione dello scioglimento della comunione ereditaria. Il principio è stato enunciato dalla Ctr Lazio sezione III (sentenza 5955/18). Il provvedimento si pone in netta controtendenza rispetto agli orientamenti tenuti tanto dall'Amministrazione (risoluzione 250249/87) quanto dalla giurisprudenza (Cassazione 8335/06; 12238/08). In effetti la questione si incentra tutta sulla possibilità (o meno) di ritenere rilevante, a fini fiscali, il valore dei beni che figli, discendenti e coniuge del defunto abbiano ricevuto in vita dal medesimo, per donazione diretta o indiretta, e che i medesimi sono tenuti a conferire agli altri eredi, in sede di collazione. Se siffatta è una regola organica al procedimento di formazione delle quote sul piano civilistico, sul versante fiscale si assiste a un anomalo sdoppiamento normativo. L'articolo 34 Tur, infatti, statuisce che «la massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore... dell'assetto ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione», dando a intendere, pertanto,

che da siffatta massa resterebbero escluso il valore dei beni conferiti in applicazione delle norme civilistiche sulla collazione. Il che crea un iato iniquo e ingiustificato tra «massa ereditaria» fiscalmente rilevante e «massa ereditaria» civilisticamente rilevante. Sul piano pratico può pertanto accadere - come nella fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici tributari laziali - che si ritenga erroneamente sussistente una sperequazione tra la posizione giuridica del coerede/condividente A e quella del coerede B. Addirittura, ignorare il valore dei beni conferiti e imputati dai coeredi già donatori, estromettendoli dal concetto di «massa ereditaria» sul piano fiscale, può condurre a ritenere esistente una presunta eccedenza del valore della quota assegnata al condividente A rispetto alla massa comune e quindi all'applicazione di un trattamento tributario peggiorativo con riferimento alla parte eccedente. Al contrario, nella fattispecie esaminata dai giudici della Ctr Lazio, era proprio la coerede, già donataria, a essere tenuta al versamento del conguaglio con riferimento ai valori in campo, e non il contrario, e ciò in considerazione del fatto che i beni già donati non erano stati opportunamente valorizzati dall'Ufficio. La Ctr invece ribadisce la necessità della congruenza della prospettiva civilistica con quella fiscale, accedendo a quella che essa definisce «un'interpretazione costituzionalmente orientata» dell'articolo 34 Tur e sottolinea la portata solo «dichiarativa» di un atto di scioglimento della comunione ereditaria laddove a uno dei condividenti venga assegnato l'intero *relictum* mentre l'altro risulti aver imputato alla propria porzione i beni al medesimo donati

Coop, al socio che esce va restituita la caparra

TRIBUNALE DI ROMA

Nelle cooperative edilizie solo i costi dell'attività sociale non sono restituibili

Antonino Porraciolo

Il socio che recede dalla cooperativa edilizia ha diritto alla restituzione di tutte le somme anticipate per la costruzione dell'alloggio, comprese quelle versate a titolo di caparra confirmatoria. È quanto emerge dalla sentenza 4326/2018 del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di Im-

presa. Questi i fatti. Nel gennaio 2011 l'attore aveva sottoscritto una domanda di ammissione a socio di una cooperativa edilizia; il mese successivo aveva quindi corrisposto 55mila euro in acconto per la costruzione di un appartamento. Nel settembre dello stesso anno l'attore dichiarava di recedere dalla società e chiedeva la restituzione delle somme versate. La cooperativa, però, rimborsava 30mila euro, trattenendo la restante parte; così il socio ha citato in giudizio la società, chiedendone la condanna al pagamento di 25mila euro. Dal contro suo, la convenuta ha affermato che già nel febbraio 2011 all'attore erano stati consegnati un alloggio e un box;

ha quindi sostenuto che l'importo di 55mila euro era stato consensualmente previsto anche a titolo di caparra confirmatoria, sicché la somma non restituita era stata trattenuta come penale per l'inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate del mutuo, che l'attore si era impegnato a versare per la realizzazione del programma edilizio. Nel decidere la lite, il tribunale ricorda, innanzitutto, che nelle cooperative edilizie i rapporti tra socio e società sono di due specie: da un lato, quelli che tengono all'attività sociale, che impongono l'obbligo di contribuzione alle spese di organizzazione e di amministrazione; dall'altro, quelli che si riferi-

scano «alla peculiarità dello scopo perseguito», e che quindi obbligano i soci a pagamenti per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi. Solo i primi - aggiunge il tribunale, richiamando la sentenza 9393/2004 della Cassazione - sono «debiti di conferimento (...) e si ricolgono a un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio»; i secondi esborsi, invece, non sono «strettamente inerenti al rapporto sociale», e quindi gravano, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che li ha effettuati, sul socio che gli subentra e che acquista l'aspettativa all'assegnazione dell'alloggio. Quindi, i versamenti effettuati per il conseguimento di beni o servizi della

cooperativa non seguono - si legge nella sentenza - la disciplina legislativa della quota di partecipazione; sicché, in caso di scioglimento del rapporto sociale, l'ex socio ha diritto alla restituzione delle somme anticipate, «sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto». Nella vicenda in esame, quasi 53mila euro erano stati pagati come «anticipazione conto costruzione»; così il tribunale ha condannato la cooperativa alla restituzione di ulteriori 23mila euro, escludendo dal rimborso solo le somme relative alla tassa di ammissione alla società.

CONDOMINIO 24
Lo strumento pratico e operativo pensato per rispondere alle esigenze di informazione, gestione operativa e appostamento di amministratori di condominio, agenti e società immobiliari.

www.condominio24ore.com

Estratto del bando di selezione pubblica
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con sede in Livorno, ricerca attraverso una procedura comparativa un esperto di particolare e comprovata specializzazione in comunicazione e relazioni istituzionali, per l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata continuativa, senza alcun vincolo di subordinazione, in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 165/2001.

È richiesta laurea in Scienze della Comunicazione, in relazioni pubbliche o altre lauree equipollenti o con indirizzi assimilabili; per i laureati in discipline diverse, titolo di specializzazione o di perfezionamento post laurea o di altri titoli post universitari rilasciati in scienze della comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da Università ed Istituti universitari pubblici e privati, ovvero master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ovvero titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente a tutti gli effetti di legge. È richiesta inoltre iscrizione da almeno 10 anni all'albo nazionale dei giornalisti professionisti ed esperienza nel settore del giornalismo, nelle strategie di comunicazione e nei rapporti con i media da almeno cinque anni.

La prestazione avrà la durata di due anni e 6 mesi.

Per lo svolgimento della collaborazione sarà corrisposto un compenso pari ad Euro 85.000,00 lordi annui, comprensivo di ritenute fiscali e previdenziali e di qualsiasi altra spesa sostenuta a titolo di viaggio, vitto ed alloggio.

La versione integrale del presente estratto di bando di selezione pubblica, è visionabile e scaricabile dal sito internet www.portaltotirreno.it - sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.

L'invio delle candidature dovrà avvenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 5 novembre 2018.

informazione pubblicitaria

OJSOLUTION
CONSORZIO OUTSOURCING JOB SOLUTION

Società di servizi, leader nazionale nell'esternalizzazione della gestione delle risorse umane

Affidandosi ad OJS si continua ad avere il controllo dell'Impresa con un netto risparmio sui tempi e sui costi legati alla gestione del personale

OJS prenderà in carico settori aziendali gestendoli appieno in modo da lasciare l'Imprenditore e il suo staff liberi di curare il proprio core business

OJS e l'Azienda si accorderanno sul canone mensile per la prestazione del servizio e la durata dello stesso in modo da stipulare un contratto d'appalto in grado di soddisfare le esigenze aziendali

OJS e l'Azienda stipuleranno un regolare contratto di appalto che verrà visionato e inserito nell'iter certificativo di commissioni competenti e riconosciute a livello istituzionale

“Sosteniamo le imprese nel campo dell'outsourcing. Affianchiamo le imprese che intendono ottimizzare i costi e dedicarsi con maggior impegno al loro business.”

Mario Burlò
Presidente

Via dell'Arcivescovado, 14 10121 Torino (TO)
Tel. (+39) 011.5612732 (+39) 011.5069965
info@ojsolution.it

Si sceglie, si ascolta.

Te la senti di ascoltare una radio unica in Italia? Una radio che informa e intrattiene, autorevole quando deve e leggera quando serve. Te la senti di scegliere una radio intraprendente? Che segue il ritmo della realtà e regala tutti i giorni riflessioni, provocazioni, linguaggi, sonorità ed emozioni. Te la senti? Allora, scegliila.

Radio 24

Scarica l'app
www.radio24.it Infoline 800.24.00.24